

SENT. 68/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Dott. Bruno Tridico - Presidente

Dott. Andrea Liberati - Giudice - relatore

Dott. Stefano Grossi - Giudice

con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Velia Volpe, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20965** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti del dott. Antonino LIBERI, nato il 18.2.1952 a Sulmona (AQ) e residente in Pescara alla Via Cesare Battisti n.55 (c.f. LBRNNN52B18I804A), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mugnano, PEC annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it.

Uditi all'udienza pubblica del 29 aprile 2025, il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Ciani, nonché l'avv. Andrea Nucciarelli, delegato per l'udienza dall'avv. Anna Mugnano per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale ha

convenuto in giudizio il dott. Antonino Liberi per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Azienda Sanitaria di Pescara, dell'importo di € 26.865,00 , quale asserito danno pubblico correlato alla contestata condotta gravemente colposa serbata con riguardo all'intervento chirurgico del 30.5.2017 *[omissis…]*.

Il convenuto, con comparsa depositata in data 7 aprile 2025, ha presentato istanza di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di €.8.060,00, pari al 30 per cento del danno contestato.

La Procura Regionale ha espresso parere favorevole all'istanza di rito abbreviato, ritenendo congrua una somma pari al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria, ovvero €.13.432,50.

All'udienza del 29 aprile 2025, l'avvocato Faiella ha dichiarato di accettare il pagamento della somma pari al cinquanta per cento dell'importo relativo alla pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Il P.M non ha osservato nulla in merito.

Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025, a seguito della camera di consiglio per la trattazione del rito abbreviato, il Collegio ha ritenuto congrua la somma indicata dal Procuratore Regionale, pari alla metà di €.26.865,00, ossia €. 13.432,50, in ragione della valutazione del merito della richiesta e sulla base dei parametri comunemente utilizzati per la determinazione del *quantum debeatur* (gravità della condotta ed entità del danno).

Nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 il Pubblico Ministero dott.ssa Ciani e l'avv. Andrea Nucciarelli delegato d'udienza per il

convenuto hanno insistiti nelle rispettive conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

La presente decisione è limitata esclusivamente a verificare l'esatto adempimento del decreto di ammissione al giudizio abbreviato.

Ai sensi dell'art. 130, co. 1, c.g.c., la Sezione, tenendo conto della gravità della condotta, dell'entità del danno e della congruità della somma proposta, con decreto in data 29 aprile 2025 ha infatti ritenuto accoglibile l'istanza di rito abbreviato e ha determinato nella misura di € 13.432,50 la somma dovuta da versare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto.

Dalla documentazione in atti risulta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata con il decreto presidenziale, come dimostrato dal deposito della reversale d'incasso dell'Azianda Sanitaria Locale di Pescara in data 4 giugno 2025 per l'intero importo di € 13.432,50.

Per quanto esposto, il giudizio deve essere dichiarato definito mediante la procedura del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.

Compensa le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, definitivamente pronunziando:

-dichiara definito il giudizio con rito abbreviato mediante il pagamento della somma di € 13.432,50 in favore della Azienda Sanitaria di Pescara, già versata come da documentazione in atti;

-compensa le spese del giudizio.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025

Il Giudice Estensore — Il Presidente

Andrea Liberati — Bruno Tridico

(f.to digitalmente) — (f.to digitalmente)

In esecuzione del suesteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi citati nella sentenza.

Depositato in Segreteria, il 18.06.2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi